SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

9° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

Presidenza del presidente FERRARI Francesco

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(48) ***FERRARI Francesco e CAMO: Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie***

(403) ***BORRONI ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie»)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
BORGIA *(PPI)* 12
BORRONI *(Progr. Feder.)* 12
BUCCI *(Forza Italia)*..... 11, 12
CORVINO *(Progr. Feder.)* 33
CUSIMANO *(AN)* 16
DEGAUDENZ, *(PPI), relatore alla Commissione* ..... 6, 9, 10 e *passim*
DI MAIO *(Progr. Verdi-La Rete)* 11, 23, 24 e *passim*
DUJANY *(Misto-Vallée d'Aoste)*..... 3, 4, 6
GRIPPALDI *(AN)*..... 30, 32
NATALI *(AN)* ..... 5, 22, 23 e *passim*
ORLANDO *(Rif. Com. Progr.)* 12, 23, 25 e *passim*
PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali* 7, 9, 15 e *passim*
ROBUSTI *(Lega Nord)*..... 12, 33

DL 0285

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(48) *FERRARI Francesco e CAMO: Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie*

(403) *BORRONI ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 48 e 403.

Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

Comunico che il 31 maggio la 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole anche sull'emendamento 6.101.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato, già accolto in sede referente, adottato dalla Commissione come testo base:

Art. 1.

(Finalità)

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme e le procedure stabilite dalla presente legge.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-*bis*.

Le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano disciplinano la materia con proprie leggi ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86.

1.1 DUJANY, FERRARI KARL

DUJANY. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni sulle ragioni che hanno ispirato questo e gli altri emendamenti da me presentati al provvedimento.

Nonostante le aperture della legge 9 marzo 1989, n. 86, la partecipazione italiana all'ordinamento comunitario ha comportato una notevole compressione delle competenze costituzionalmente riservate alle regioni, determinando il pericolo che si apra la strada ad ulteriori erosioni della disciplina costituzionale, in conseguenza dell'impulso che il processo di integrazione europea è destinato a ricevere. Non è da escludere poi che questo processo ci porti alla liquidazione delle autonomie, e di ciò si deve avere piena consapevolezza; deve aversi ben chiaro che, superato un certo limite, la logica centralistico-maggioritaria che informa il processo di integrazione europea rischia di entrare in collisione con le istanze autonomistiche e garantistiche che presiedono allo sviluppo delle autonomie territoriali.

Se il nostro paese non intende giungere impreparato agli appuntamenti che lo attendono, non deve limitarsi a sottoscrivere cambiali in bianco alla Commissione europea, confidando nel fatto che le soluzioni a queste proposte possano assicurare un soddisfacente equilibrio fra le ragioni «dell'unità» e quelle «dell'autonomia». È necessario che lo Stato italiano non eluda il problema, e noi parlamentari siamo i primi a doverci preoccupare di ciò, domandandoci quali costi siamo ancora disposti a sopportare nella prospettiva dell'unità politica dell'Europa.

Pur essendo profondamente europeista, ritengo che si debba attentamente distinguere tra Unione europea e Comunità europea; sono convinto che l'animo regionalista insito in ognuno di noi dovrebbe spingerci a curare maggiormente sia il momento di elaborazione che quello di attuazione delle norme comunitarie, spesso caratterizzati da mille vincoli e da una posizione passiva, come quella di chi si trovi a dover operare su giochi fatti altrove. Il problema non è solo formale e giuridico, ma è anzitutto politico. Nei rapporti esterni lo Stato non può agire come struttura unitaria quale che sia la sua articolazione interna, e comunque oggi la divisione dei poteri all'interno del proprio ordinamento e la distribuzione di competenze tra lo Stato e le strutture decentrate devono essere confermate dal Parlamento.

Vorrei sottolineare anche che il diritto comunitario «conosce» gli Stati e si disinteressa delle strutture interne attraverso le quali il paese esercita i diritti e adempie agli obblighi che il trattato, o le norme che da questo prendono forza, prefigurano. Ricordo in proposito anche la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità, secondo cui: «Ciascuno Stato membro è libero di ripartire come meglio crede le competenze sul piano interno e di dare attuazione a una direttiva con misure adottate da autorità regionali o locali. Questa ripartizione di competenze non esime peraltro lo Stato dall'obbligo di assicurare che le disposizioni delle direttive siano tradotte fedelmente in diritto interno». Ma è dovere dello Stato adeguare queste direttive alla organizzazione strutturale e costituzionale interna.

In tale quadro, questo provvedimento pare comprimere il ruolo delle regioni - cui pure la Costituzione e l'ordinamento giuridico nel suo insieme assegnano precise competenze, esclusive o concorrenti

che siano – che è comunque non di poco rilievo nell'articolazione democratica del nostro modello di Stato.

Il processo di devoluzione di sovranità statale a favore delle Comunità europee, iniziato a partire dagli anni '50, incide sulla sfera delle competenze regionali; pertanto, in molte materie si determina un'intersezione fra le competenze regionali e quelle comunitarie. Basta ricordare i campi tipici dell'intervento regionale, come la formazione professionale, la sanità, il turismo, l'agricoltura, o basta pensare alla politica regionale comunitaria che investe le attività industriali, artigianali e di servizio, rientranti tutte nelle competenze delle regioni a statuto ordinario, ma in particolare di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il legislatore italiano ha rivolto attenzione a tale problema. Seguendo l'ordine temporale degli interventi (ne citerò solo alcuni, e spero mi scuserete per l'approssimazione), occorre considerare l'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in cui si è stabilito che le proposte di regolamenti, raccomandazioni e direttive della Comunità europea siano «comunicate alle Camere, alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e Bolzano dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le Camere, le Regioni e le Province autonome possono inviare osservazioni». Sul piano concreto, però, tale disposizione ha prodotto finora risultati insoddisfacenti. Il Parlamento, di fatto, è stato espropriato e le regioni sono state distratte da questi problemi.

Il Governo non tiene in alcun conto l'articolo 9 della suddetta legge n. 183, laddove si sostiene che il rapporto fra Comunità europea e Stato italiano non è di esclusiva competenza del Governo, bensì del Governo, del Parlamento e delle regioni. Tale legge rappresenta comunque un importante punto di svolta per i rapporti tra Stato e regioni in materia comunitaria.

Successivamente la legge 9 marzo 1989, n. 86, ha previsto la convocazione a scadenza semestrale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale. Nei fatti risulta che questa Commissione non si è mai riunita, o forse lo ha fatto una sola volta, «casualmente».

PRESIDENTE. Senatore Dujany, devo farle presente che l'illustrazione di un emendamento non può trasformarsi in un intervento sul provvedimento, perchè siamo ormai entrati nel merito dell'articolato.

DUJANY. Signor Presidente, terminerò velocemente. Chiedo scusa, ma poichè ci troviamo in sede deliberante desideravo sottolineare questo aspetto, che a me sembra grave. Questa sottolineatura avrebbe dovuto essere fatta in Aula, ma l'occasione non lo permette: quindi la faccio in questa sede per attirare l'attenzione di tutta la Commissione su un problema di fondo che a mio avviso incide anche su tutta l'applicazione della legge.

Le regioni a statuto speciale hanno differenze a volte anche considerevoli rispetto alle regioni di diritto comune. Esistono comunque dei tratti propri di tutte le regioni a statuto speciale che rendono

peculiare e particolarmente problematica la gamma dei loro rapporti con le politiche comunitarie.

In sostanza, quindi, l'emendamento da me presentato cerca di richiamare l'attenzione di tutta la Commissione e della Presidenza sull'applicazione di questa «finestra» aperta dalla legge del 1989 che ha riconosciuto particolari competenze alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Naturalmente è il Parlamento che deve decidere in rapporto alle proprie scelte politiche.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere però che le direttive comunitarie possono essere adottate in qualsiasi maniera dalle singole regioni, mentre così non è per quanto riguarda i regolamenti. Si tratta dello stesso discorso riguardante l'EIMA fatto questa mattina in sede di Assemblea. Lo Stato recepisce le norme comunitarie e delega le regioni sui regolamenti, mentre le singole direttive possono essere applicate automaticamente anche dalle regioni.

NATALI. Signor Presidente, vorrei dire al senatore Dujany che le regioni non sono uno Stato nello Stato: tra autonomia e sovranità vi è una distinzione netta. Quando lo Stato si proietta verso l'esterno lo fa con tutta la sua struttura, portando con sè anche le singole autonomie concesse: non può eliminarle o cassarle. Pertanto si impegna con tutto ciò che ha dentro. Uno Stato non può impegnarsi in Europa e cancellare tutto quello che ha concesso al proprio interno, in particolare quanto si è stabilito per le regioni a statuto speciale.

Questa vostra esasperazione dà quasi la sensazione che vogliate dire di essere uno Stato sovrano, il che non è possibile. La differenza tra autonomia e sovranità in sostanza è proprio questa. Ho la massima simpatia per la Valle d'Aosta, una zona che ammiro: sono andato alcune volte a villeggiarvi e ne sono tornato entusiasta. Però questa distinzione da farsi tra autonomia e sovranità credo che la dobbiate tenere ben presente, perchè si tratta di uno spartiacque che non deve essere colmato o sottovalutato. Lei, senatore Dujany, non ha portato una motivazione ma ha illustrato una vera e propria monografia per sostenere i suoi argomenti; ha fatto una grande fatica, esponendo molto bene le cose, però credo che non serva. Voglio invitarla a rendersene conto, perchè questo rischia di turbare un po' la situazione.

Questa mattina in Aula ho tratto la conclusione che i rappresentanti delle minoranze locali abbiano voglia di rimanere un po' per conto loro, senza alcun contatto, senza voler estendere a nessuno le proprie condizioni, senza voler stare insieme, senza mettere la vita in comune, respirando la propria aria e con meno estranei possibile. Tutto ciò è molto pericoloso perchè si rifà ad un atteggiamento di distinzione, richiama qualcosa di «disumano». Quando si sta insieme, si vive insieme. Si vogliono sostenere cose strane, come ad esempio che chi non si iscrive ad un determinato partito non può essere votato o cose del genere. Ma cosa succede allora per gli altri, li vogliamo cancellare? Se qualcuno appartenente ad un'altra razza vive in un determinato luogo, dobbiamo pensare che per lui vi siano dei cancelli chiusi? A sentirvi parlare così, pur con la massima simpatia non posso fare a meno di accingermi alla difesa, perchè non riesco a capire quali scopi si vogliano perseguire. De-

sidero veramente invitarvi a non favorire questa separazione, che non è bella per voi e non è accettabile per noi.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non credo di dover intervenire nel merito delle argomentazioni esposte, in quanto lo Stato unitario è in realtà la somma dele autonomie locali. Lo Stato dovrebbe decentrare al massimo le competenze amministrative.

Sul merito specifico dell'emendamento mantengo le perplessità che avevo manifestato a suo tempo, per svariati motivi. Innanzi tutto, questo disegno di legge non ha una valenza politica generale; piuttosto, è un'applicazione delle regolamentazioni e delle procedure di unificazione delle metodologie. Pertanto potremmo dire che è un provvedimento di prassi amministrativa più che di impostazione politica: è questo il punto di vista sotto il quale dobbiamo valutarlo.

Vi sono vari articoli di altri provvedimenti legislativi ai quali possiamo fare riferimento. Il primo è l'articolo 6 (comma 1, lettera *a)*) della legge n. 491 del 1993, cioè la legge istitutiva del Ministero per le risorse agroalimentari, il quale recita testualmente: «Le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e di protezione della denominazione di origine e di attestazione di specificità relative ai prodotti agricoli sono attribuite ad un'attività del servizio nazionale». La legge n. 616 del 1977 attribuisce poi competenze alle regioni a statuto ordinario, riservando allo Stato la competenza specifica nel controllo e nelle attestazioni di quelle che allora erano le DOC (le DOP e le IGP non c'erano ancora).

DUJANY. Mi stupisce che un cittadino della provincia di Trento sostenga quella legge!

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. Infine, l'articolo 5, quarto comma, del regolamento CEE n. 2081 del 1992, parlando delle IGP, dice: «La domanda è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica».

Ma a parte questo, mi sono informato presso la 1ª Commissione permanente per vedere se si poteva individuare una interpretazione che desse dignità all'emendamento presentato dal senatore Dujany e organicità a tutto il testo del disegno di legge. La risposta è stata la seguente: trattandosi di un disegno di legge applicativo di un regolamento, se si ritiene di predisporre una legge, la competenza è nazionale.

Si potrebbero far salve le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei 5 membri rappresentanti le regioni all'interno del comitato: se ne potrebbero riservare uno o due (a seconda di come si concorda) alla rappresentanza delle regioni a statuto speciale. Questa è l'unica concessione che la 1ª Commissione permanente (non è il parere espresso dalla Commissione nella sua interezza, ma da un suo membro qualificato) ha espresso in merito a questo emendamento.

C'è da rilevare che le domande vanno effettuate contemporaneamente allo Stato e alle regioni; quindi le regioni possono - anzi devono - esprimere il loro parere: se non lo fanno, entro 30 giorni lo Stato procede. Ma questa fase di garanzia viene fatta salva per le regioni.

Vogliamo ritardare *l'iter* sostenendo che le domande vanno presentate prima alle regioni e poi allo Stato? Questo, secondo me, rappresenterebbe un rallentamento della procedura, che è già di per sè complessa. Mi sembra quindi che l'unitarietà delle metodologie delle istruttorie vada a vantaggio di tutti e che in questo disegno di legge sia anche salvaguardata la dignità delle regioni.

A mio parere l'emendamento Dujany non deve essere approvato; per affermare ciò mi baso sulla documentazione che ho potuto acquisire, ma ovviamente la Commissione è libera di decidere come vuole.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Sull'emendamento 1.1 il Governo si associa alla posizione espressa dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Dujany e Ferrari Karl.

Non è approvato.

Art. 2.

(Presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora un'organizzazione, di cui al successivo comma 1 dell'articolo 3, intenda riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità ai propri associati, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia, sul Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma interessata e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, delle domande presentate ai sensi del comma 1. Entro lo stesso termine è data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registra-

zione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del precedente comma 4. Decorso tale termine il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro il suddetto termine.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o alle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1 DUJANY, FERRARI KARL, THALER

Al comma 1, dopo le parole:«e alle regioni», *aggiungere le seguenti:* «a statuto ordinario».

2.2 DUJANY, FERRARI KARL, THALER

All'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Qualora un'organizzazione, di cui al successivo comma 1 dell'articolo 3, intenda riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità al solo prodotto conforme ai requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento CEE 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda».

2.3 IL GOVERNO

Al comma 6, dopo le parole: «le regioni», *aggiungere le seguenti:* «a statuto ordinario».

2.4 DUJANY, FERRARI KARL, THALER

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «o le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.5 DUJANY, FERRARI KARL, THALER

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 sono preclusi.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* L'emendamento 2.3 vuole semplicemente porre rimedio al fatto che la norma risulta in contrasto con le disposizioni comunitarie da essa richiamate: infatti l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento CEE 2082 del 1992 non consente in alcun modo di riservare l'uso del nome registrato nel senso indicato. La previsione comunitaria consente invece di conservare il nome registrato al prodotto oggetto di registrazione, con esclusione di qualsiasi altro prodotto.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Concordo sull'interpretazione del Governo. Probabilmente nella formulazione del comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame è sfuggita la perfetta aderenza dell'articolo al citato regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, di produttori o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare, a prescindere dalla sua forma giuridica.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

È approvato.

Art. 4.

(Opposizione alla registrazione)

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purchè debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3 sostituire le parole: «paragrafo 1» *con le parole:* «paragrafo 4» *e le parole:* «paragrafo 4» *con le parole:* «paragrafo 3».

4.1 — Il Relatore

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una semplice correzione formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

(Indicazioni sui prodotti)

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regola-

menti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale «DOC - denominazione di origine controllata», o la sigla «DOC», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione «IGP-indicazione geografica protetta», o «IGP», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione «specificità controllata», immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera *c)*, deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «È vietato, in caso di denominazioni composte, protette come DOC e IGP ai sensi del comma 1, usare una parte di esse, qualora tale parte sia legata, per consolidata tradizione, all'accezione geografica di cui costituisce parte integrante».

5.1 BUCCI

BUCCI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè in quanto mira, laddove le singole denominazioni abbiano nomi composti, ad evitare che si usi una parte delle stesse. Si pensi ad esempio alla denominazione del «parmigiano reggiano»: qualcuno potrebbe usare soltanto la parola «parmigiano». Laddove vi sono denominazioni composte si potrebbe usare solo una parola, eludendo la protezione come DOC o IGP. Si tratta di evitare che si verifichino frodi attraverso l'utilizzazione di una sola parola.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Non sono contrario all'emendamento: mi sembra una norma opportuna.

DI MAIO. Sotto il profilo lessicale forse sarebbe meglio dire: «È vietato usare una parte delle denominazioni composte, protette come DOC

o IGP ai sensi del comma 1, qualora tale parte sia legata, per consolidata tradizione, all'accezione geografica di cui costituisce parte integrante».

ROBUSTI. Comunque, per evitare confusioni, ritengo sia meglio eliminare la parola «una» prima della parola «parte».

ORLANDO. Il testo potrebbe essere il seguente: «È vietato usare parti di denominazioni composte, protette come DOC e IGP ai sensi del comma 1, se legate, per consolidata tradizione, all'accezione geografica di cui costituiscono parte integrante».

BORGIA. Signor Presidente, suggerirei di sostituire le parole «tale parte» con la parola «questa».

BORRONI. Onde evitare la ripetizione della parola «parte», alla fine si potrebbe dire: «di cui costituisce elemento integrante».

BUCCI. Signor Presidente, accolgo le modificazioni suggerite dai senatori Robusti, Borgia e Borroni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1 presentato dal senatore Bucci che, con le modifiche accolte, risulta del seguente tenore:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «È vietato, in caso di denominazioni composte, protette come DOC e IGP ai sensi del comma 1, usare parte di esse, qualora questa sia legata, per consolidata tradizione, all'accezione geografica di cui costituisce elemento integrante».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità)

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al com-

ma 1.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

4. I membri del Comitato, nel numero massimo di dodici, sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

6. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «Il Comitato può costituire gruppi di lavoro per categorie di prodotti agricoli ed alimentari, avvalendosi anche di esperti esterni».

6.4 IL RELATORE, FERRARI, BORGIA

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» *con le seguenti:* «sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero».

6.1 IL GOVERNO

All'articolo 6 sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti».

6.100/1 CUSIMANO

Al comma 4 sostituire le parole: «nel numero massimo di dodici» *con le parole:* «nel numero di quattordici»; *aggiungere dopo le parole*: «di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» *le parole*: «e col Ministro del commercio con l'estero»; *aggiungere dopo le parole*: «ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» *le parole:* «e del Ministero del commercio con l'estero»; *sostituire le parole:* «nonchè tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome» *con le parole:* «nonchè sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome»; *aggiungere, alla fine del comma, le parole:* «nonchè un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.100 CUSIMANO

All'articolo 6, comma 4, sostituire la parola: «dodici» *con la parola:* «tredici»; *sostituire le parole:* «sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» *con le seguenti:* «sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero»; *sostituire le parole:* «e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» *con le parole:* «e dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero».

6.2 IL GOVERNO

All'articolo 6 sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: « Il Comitato è costituito da quindici membri con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, di cui sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali, uno designato dalle associazioni nazionali dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, che eleggono nel loro seno il Presidente».

6.101 IL RELATORE, BORRONI

All'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Per i settori nei quali già operano, in base alla vigente normativa, comitati per la tutela e la valorizzazione dei prodotti a denominazione di origine, i comitati medesimi espletano le funzioni attribuite al Comitato di cui al comma 1 del presente articolo».

6.3 IL GOVERNO

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* L'emendamento 6.4 è stato predisposto perchè, con l'entrata in vigore di questo provvedi-

mento, verrà a cessare l'operato dei comitati esistenti. Mi sono confrontato anche con le organizzazioni di categoria, le quali sono d'accordo che venga ricondotto tutto a questo Comitato, purchè esso si avvalga di commissioni di verifica ogniqualvolta lo ritenga necessario. Pertanto questa norma garantirebbe una attività qualificata, condivisa anche da tutte le organizzazioni interessate.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali.* Il Governo esprime parere contrario all'emendamento, avendo proposto il successivo emendamento 6.3 che lascia tutte le funzioni in capo a quei comitati.

PRESIDENTE. Ricordo che la 5ª Commissione permanente si è dichiarata contraria all'approvazione dell'emendamento: a meno che esso non comporti ulteriori spese (cosa che invece si determinerà) o che i finanziamenti necessari rientrino nell'ambito della copertura prevista al primo comma dell'articolo 16.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali.* In merito all'emendamento 6.3, osservo che il disegno di legge in esame non chiarisce sufficientemente il destino della vigente normativa sulle denominazioni geografiche attualmente in vigore in materia di strutture casearie e vinicole e di alcune disposizioni concernenti i singoli prodotti.

L'articolo 17 del testo in esame prevede la sopravvivenza di tali normative in quanto compatibili. Il comma 6 dell'articolo 6 dispone la soppressione dei comitati esistenti che attualmente operano per il settore caseario o vinicolo, come previsto dalle normative di settore. Tale soppressione renderebbe problematica l'applicazione delle discipline suddette, per cui il comma 6 dovrebbe essere riformulato prevedendo che i comitati esplichino, per i rispettivi settori, le funzioni assegnate dal disegno di legge al nuovo Comitato istituito dal comma 1 dell'articolo 6. La logica cui fa riferimento l'emendamento 6.3 presentato dal Governo è quella di non nuocere alla situazione creatasi, cercando di far cooperare ancora i comitati esistenti.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Ho cercato di approfondire la proposta del Governo attraverso incontri con i rappresentanti interessati, compresi i membri dei comitati la cui funzione potrebbe non essere più utile; è emerso che a loro avviso è giunto il momento di fare un certo ordine nel settore, predisponendo una normativa-quadro. Si sono quindi dichiarati d'accordo nel sopprimere l'attività dei comitati esistenti riconducendola all'interno del Comitato di cui all'articolo 6, articolato in comitati di lavoro. Preferiscono che vi sia una normativa unitaria per tutti, piuttosto che vengano mantenuti in vita organismi che potrebbero determinare conflitti di competenza: non si sa come, ma si potrebbe infatti verificare questa evenizienza. Essi ritengono quindi opportuno passare per una fase di assestamento iniziale, alla quale possa seguire un preciso inquadramento del settore.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali.* Ritiro l'emendamento 6.3, e mi dichiaro favorevole all'emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal relatore e da altri senatori.

È approvato.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali.* L'emendamento 6.1 aggiunge il parere del Ministro del commercio con l'estero a quello, già previsto nel testo, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (nella speranza che non si arrivi all'immobilismo). Comunque, sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità il Ministero del commercio con l'estero ha una particolare funzione di confronto con altri Stati, ed è questo che ha spinto alla predisposizione dell'emendamento.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal Governo.

È approvato.

CUSIMANO. Signor Presidente, l'emendamento 6.100/1 tratta dell'elezione dei membri del Comitato, anche in relazione ai problemi posti dalla 1ª Commissione permanente.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, faccio osservare che l'emendamento 6.101, su cui la 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole, in pratica riunisce tutti gli altri emendamenti sull'argomento (cioè gli emendamenti 6.100/1, 6.100 e 6.2) in un unico testo, che potrebbero quindi confluire in esso.

PRESIDENTE. Nell'emendamento da lei presentato non si fa però riferimento alla necessità della maggioranza assoluta dei voti per le deliberazioni, cioè non è previsto alcun *quorum* come meccanismo di garanzia.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* In effetti è così. E poichè sono d'accordo con quanto ha proposto il senatore Cusimano, sono favorevole all'emendamento 6.100/1. Nel caso che l'emendamento venga accolto, l'emendamento 6.101 da me presentato diventerà sostitutivo del solo comma 4.

CUSIMANO. Sono comunque d'accordo di far confluire l'emendamento 6.100 nell'emendamento 6.101.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. Ritengo opportuno apportare una modifica al testo dell'emendamento 6.101, eliminando le parole «che eleggono nel loro seno il Presidente» e aggiungendo il seguente periodo: «I membri del Comitato, sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 6.100/1, presentato dal senatore Cusimano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101 presentato dai senatori Degaudenz e Borroni che, con le modifiche apportate dal relatore, risulta del seguente tenore:

All'articolo 6, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Comitato è costituito da quindici membri con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, di cui sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali, uno designato dalle associazioni nazionali dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero. I membri del Comitato, sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

È approvato.

A seguito di queste votazioni, dichiaro assorbiti gli emendamenti 6.100 presentato dal senatore Cusimano e 6.2 presentato dal Governo.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) propone azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

d) esprime il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*.

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

È approvato.

Art. 8.

(Consorzi di tutela)

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purchè rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, quantitativo e qualitativo delle produzioni, al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, attività di controllo presso i produttori ed i trasformatori, onde assicurare il rispetto degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti ai sensi delle leggi vigenti e del disciplinare di produzione, attuando tutte le operazioni necessarie e conseguenti, ivi compresa l'apposizione dei marchi, dei contrassegni e dei simboli grafici identificativi della DOP, della IGP o della attestazione di specificità;

d) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, attività di vigilanza intesa ad assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, IGP o attestazione di specificità, da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi volontari sopraspecificati, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, può essere attribuita nei modi e forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè posseggano i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento approvato con Regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore;

e) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonchè le disposizioni per l'adeguamento ove necessario dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui al precedente articolo 6, con decreto, da emanarsi di intesa con il Comitato di cui all'art. 2 comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera *b)*.

6. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni di vigilanza e controllo possono essere delegate ai consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1.

7. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione di prodotti agro-alimentari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni delegate di controllo e che debbano provvedere ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3, devono richiedere entro lo stesso termine di cui al precedente comma 4, il rinnovo dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di controllo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, attività di controllo» *con le parole:* «collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9».

8.1 IL GOVERNO

All'articolo 8, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» *con le seguenti:* «sulla base di quanto previsto con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

8.6 IL RELATORE

All'articolo 8, comma 1, lettera d) *sostituire le parole:* «svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, attività di vigilanza intesa ad» *con le parole:* «collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 onde».

8.2 IL GOVERNO

All'articolo 8, comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» *con le seguenti:* «sulla base di quanto previsto con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

8.7 IL RELATORE

All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: «l'attribuzione degli incarichi delegati» *con le parole:* «lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9».

8.3 IL GOVERNO

All'articolo 8, comma 3, sostituire la parola: «delegati» *con la parola:* «attribuiti».

8.8 IL RELATORE

All'articolo 8, alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: «indicando le modalità di controllo della corretta applicazione dei programmi medesimi».

8.9 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

All'articolo 8, sopprimere il comma 6.

8.4 IL GOVERNO

All'articolo 8, sopprimere il comma 7.

8.5 IL GOVERNO

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 8.1, si tratta di un problema di passaggi burocratico-amministrativi. Infatti, come detto nella relazione illustrativa degli emendamenti all'articolo 8, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e comma 3, precedentemente distribuita alla Commissione, il concetto di delega risulta in contrasto con l'istituto introdotto nell'articolo 9, riguardante l'individuazione dei sog-

getti legittimati a svolgere attività di controllo e di vigilanza, identificabile con la figura dell'«avvalimento» come forma di mera collaborazione dei consorzi di tutela con l'Ispettorato centrale repressioni frodi. Al fine di armonizzare le disposizioni con quelle contenute nel seguito dell'articolato, occorre modificare il testo nel senso proposto.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. A mio parere la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 8 va emendata, perchè questa parte va armonizzata con le modifiche apportate all'articolo 9. Le organizzazioni interessate sostengono che potrebbe verificarsi il pericolo che l'Ispettorato ritenga di articolarsi come meglio crede, senza avvalersi di fatto dei consorzi. Preferirebbero quindi che il Ministro operasse per decreto, in modo che i consorzi siano messi in grado di lavorare per gli ispettorati sulla base dei compiti che verrebbero loro assegnati. Altrimenti rimarrebbero subordinati ad una struttura amministrativa che potrebbe organizzarsi con suoi funzionari o con consulenze esterne, di fatto eliminandoli.

Se è corretta l'interpretazione del Governo, per la quale il testo in esame deve essere modificato in base a quanto contenuto nell'articolo 9, è opportuno che abbiano legalità anche le richieste dei vari soggetti che sostengono che il Ministro, con proprio decreto, dovrà individuare gli ambiti di collaborazione, il che peraltro manterrebbe in capo al Ministero la titolarità di tutta la materia.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Comprendo la posizione dei consorzi, ma stiamo attenti a non far sì che soggetti controllati diventino anche controllori: proprio da questo problema derivava la preoccupazione del Governo di legare i controlli ad un'Ispettorato centrale repressione frodi, il quale non può organizzarsi come ritiene perchè è sempre dipendente dal Ministero. Il problema vero è se i controlli possano o no essere effettuati dai consorzi, e se sì, se in maniera esclusiva o no: il Governo sostiene che sarebbe opportuno che i controlli fossero effettuati dai consorzi che collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi, che opera a sua volta come un osservatore, in modo che non nascano problemi. Si sa poi che nei consorzi vi sono gruppi che hanno interessi specifici, vi sono delle *lobbies*: potrebbe essere pericoloso lasciare la gestione dei controlli completamente in mano a questi gruppi.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. In effetti una preoccupazione è proprio questa, ma il decreto del Governo dovrebbe sancire che il titolare dei controlli è l'Ispettorato centrale repressione frodi, che i consorzi supportano per una serie di operazioni ben specificate, il che conferisce loro una certa dignità.

Vorrei concludere ricordando che questo testo è stato concordato con il servizio che gestisce le istruttorie presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Senatore Degaudenz, io non ho mai dubitato

della sua parola: ma quando ricevo un fascicolo che riporta certe indicazioni devo prendere atto di quanto vi è contenuto.

Comunque sulla vostra parola – se la situazione è questa – do parere favorevole all'emendamento 8.6 presentato dal relatore e ritiro l'emendamento 8.1. Stiamo però attenti alla preoccupazione di fondo espressa del Ministro.

PRESIDENTE. Tecnicamente si potrebbe ipotizzare una soluzione. Laddove si dice «collaborano con l'Ispettorato...» si determina un potere di collaborazione riconosciuto dalla legge, immodificabile, il che evidenzia maggiormente la figura contraddittoria del controllore-controllato, perchè il consorzio è più un controllato che un controllore. Se però non vogliamo ignorare anche un'eventuale funzione di collaborazione su richiesta dell'Ispettorato, potremmo dire «collaborano su richiesta dell'Ispettorato», il quale ultimo è l'organo pubblico preposto ai controlli che potrebbe però anche avere necessità di avvalersi dei consorzi e in quel caso specifico ne potrebbe richiedere l'intervento. Si potrebbe dire che collaborano su richiesta dell'Ispettorato e sulla base di norme stabilite dal Ministero.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Si potrebbe anche precisare che il rapporto si instaura sulla base di quanto viene riportato sul decreto ministeriale, nel quale si chiarisce la titolarità dell'Ispettorato e le forme di collaborazione riservate ai consorzi.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Il problema di fondo è quello di trovare una formulazione che eviti preliminarmente che nella vita di questi consorzi qualcosa possa non funzionare bene: questo è l'obiettivo sul quale credo siamo tutti d'accordo. Dobbiamo trovare la formula grazie alla quale ciò possa realizzarsi tecnicamente senza intaccare la dignità del consorzi nè le funzioni dell'Ispettorato. Non ho nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento in questione qualora il Governo abbia la garanzia che si è instaurato un meccanismo che non comporta difficoltà di sorta.

Si potrebbe dunque prevedere che i consorzi di tutela «collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi sulla base del decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 9».

NATALI. Collaborare non vuol dire dipendere.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* I rappresentanti dei consorzi mi dicono che sul provvedimento è prevista una collaborazione, ma se l'Ispettorato in via amministrativa crea delle proprie strutture e non si avvale più di loro, essi perderebbero un pò della loro funzione. Probabilmente questa richiesta è frutto dell'esperienza.

NATALI. Il consorzio ha una competenza che prevede una collaborazione per svolgere le funzioni di cui all'articolo 9: vigilanza e controllo. Chi glielo vieterebbe?

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. L'articolo 9 stabilisce che le funzioni di controllo e di vigilanza spettano all'Ispettorato centrale repressione frodi, che può avvalersi della collaborazione dei consorzi. L'Ispettorato può però anche avvalersi di altri soggetti.

NATALI. Non li può escludere. Se un consorzio ha il compito di collaborare, lo può espletare autonomamente.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. E lei crede che questa sia una garanzia?

NATALI. *Certamente.*

ORLANDO. Credo che ogni formula diversa diventerebbe una forzatura.

DI MAIO. Si tratta di due cose diverse.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. L'articolo 9 comunque attribuisce la competenza all'Ispettorato.

PRESIDENTE. Ma anche con l'emendamento da lei presentato le cose restano in questi termini.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. No, perchè il Ministro con un decreto può precisare esattamente come si deve procedere, ma non può contrastare con l'articolo 9 nel senso che la titolarità del controllo deve rimanere all'Ispettorato.

PRESIDENTE. Il senso dell'emendamento è che un decreto del Ministro o del Governo può aver valore nel rispetto delle norme. Non si conferisce alcuna titolarità aggiuntiva ai consorzi, perchè la titolarità, appunto ai sensi dell'articolo 9, rimane all'Ispettorato.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. Pertanto, se il Ministero emanasse un decreto che dovesse «debordare» dai confini previsti dall'articolo 9, esso sarebbe illegittimo per violazione della legge?

PRESIDENTE. Esattamente. La proposta sarebbe invece quella di modificare la lettera *c)* con l'eliminazione dell'ipotesi della delega e la previsione soltanto di un decreto ministeriale, da emanare nel rispetto dell'articolo 9.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. In questo senso, mi pare migliore il testo proposto dal Governo. Mi sembra peraltro che il Sottosegretario avesse accennato ad una formulazione dell'emendamento del Governo che tenesse conto anche delle esigenze avanzate dai consorzi. Se ho ben capito, egli ha fatto cenno ad un decreto da prevedere già nel testo.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. L'ho detto perchè pensavo al decreto di cui all'articolo 8.

DI MAIO. Se all'articolo 9, anzichè dire «può anche avvalersi» si dicesse «si avvale», rimarrebbe la discrezionalità dell'Ispettorato per quanto si riferisce alla misura in cui dovesse decidere di avvalersi, ma si stabilirebbe il principio secondo il quale l'Ispettorato è tenuto ad avvalersi dei consorzi. Altrimenti, per come è scritto l'articolo 9, la misura di questa collaborazione potrebbe essere anche nulla. Dicendo invece: «si avvale», è ovvio che in qualche modo si istituzionalizza la collaborazione, anche se non se ne definisce la misura.

PRESIDENTE. La logica è quella del rispetto dell'Ispettorato, che è un ente pubblico che ha la titolarità del controllo. Se eliminiamo le parole: «può anche avvalersi», lo obblighiamo ad avvalersi di organismi privati.

DI MAIO. Dicendo «si avvale», l'Ispettorato può avvalersi di chi crede, di organismi interni o di strutture esterne.

PRESIDENTE. No, si parla espressamente dei «consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge».

DI MAIO. Le parole: «si avvale anche dei consorzi» significano che non può escluderli; può anche avvalersene in misura minima o simbolica. Questa dizione credo che in qualche modo sarebbe sufficiente a superare il problema.

PRESIDENTE. Non si considererebbe il fatto che poi l'ente pubblico dovrebbe avvalersi del controllato.

DI MAIO. Stavo ponendo soltanto una questione di logica.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. La formulazione dell'articolo 9 prevede il rispetto delle prerogative dell'Ispettorato.

NATALI. L'articolo 8 alla lettera *c)* del comma 1 recita che i consorzi di tutela «svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, attività di controllo presso i produttori ed i trasformatori...». A questo punto, se si sostiene che svolgono attività di controllo su delega del Ministro, si vuole intendere che hanno delle «iniezioni» da parte del Ministero. Mentre per le lettere *a)* e *b)*, inerenti a proposte e programmi, vi è totale autonomia, in questo caso viene prevista una specifica delega del Ministro. Si potrebbe quindi completare il concetto affermando che l'Ispettorato «può anche avvalersi dei consorzi», come detto all'articolo 9, salvando il principio di cui si parlava prima relativo al problema del controllore-controllato. Se si inserisce il termine «collaborano» e si lascia il «può», si evita che i consorzi possano essere controllori e controllati allo stesso tempo.

ORLANDO. Considerando la natura dell'articolo 9, i margini di intervento su questo punto sono minimi. Se si prevede il termine «collaborano», credo che il fatto che non vi sia la dimensione di questa possibilità comporti anche un'istituzionalizzazione della collaborazione. Nel momento in cui decidiamo che questi organismi collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero, riconosciamo loro una funzione; altrimenti, per venire incontro alle esigenze dei consorzi potremmo avere solo un'altra formula possibile non in contrasto con l'articolo 9 che preveda: «assolvono, di concerto con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero, alle funzioni di vigilanza e di controllo».

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Gli emendamenti del Governo tendono specificatamente ad eliminare le deleghe e a riferirsi alla collaborazione.

Comunque desidero riformulare l'emendamento 8.1 sostituendo le parole «collaborano con l'Ispettorato» con le parole: «collaborano su richiesta dell'Ispettorato», preannunciando identica modifica all'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1 presentato dal Governo nel testo riformulato.

È approvato.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.6.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 8.2 presentato dal Governo nel testo riformulato.

È approvato.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, ritiro anche l'emendamento 8.7.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Signor Presidente, l'emendamento 8.3 si ispira alla stessa logica dei precedenti, e lo do per illustrato.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento 8.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 8.8 è precluso.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, concordo sull'emendamento 8.9 proposto dal senatore Robusti.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Esprimo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Robusti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 9.

(Funzioni di controllo e vigilanza)

1. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 ed alla presente legge sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che a tal fine può anche avvalersi dei consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge.

È approvato.

Art. 10.

(Certificazioni di conformità)

1. La certificazione di conformità al disciplinare è effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, a partire dal 1° gennaio 1998 i consorzi predetti, se non soddisfano i requisiti di cui agli stessi articoli, devono avvalersi di organismi di certificazione che adempiono le condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «è effettuata» *con le parole:* «può essere effettuata».

10.1 IL GOVERNO

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Signor Presidente, in linea con quanto già detto prima con questo emendamento si propone una semplice sostituzione, prevedendo la possibilità della certificazione di conformità.

ORLANDO. Al comma 2 dell'articolo 10 si dice che «i consorzi predetti, se non soddisfano i requisiti di cui agli stessi articoli, devono avvalersi di organismi di certificazione». Non si capisce quindi in che senso si vuol utilizzare l'espressione «può essere effettuata». Secondo me, la dizione dovrebbe rimanere quella già prevista nel testo.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Al Governo sembrava una contrapposizione tra due situazioni, proprio in relazione al caso che ricordava il senatore Orlando. Siccome al comma 2 si dice «devono avvalersi», la certificazione effettuata dai consorzi non è obbligatoria.

ORLANDO. Ma il comma 1 si riferisce al caso generale.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, ritengo che l'emendamento del Governo sia da approvare, pertanto esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 11.

(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753)

1. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: «miele di acacia, di lavanda» sono inserite le seguenti: «di sulla, di agrumi».

2. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: «in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;» sono sostituite dalle seguenti: «in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento;».

3. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «non più di 40 milliequivalenti per kg;» sono aggiunte le seguenti: «miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per kg;».

4. Alla lettera *a")* del numero 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «ad esempio miele di agrumi» sono inserite le seguenti: « , acacia, erica, tarassaco e corbezzolo».

È approvato.

Art. 12.

(Produzioni in zone di montagna)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare norme igienico-sanitarie, con semplificazione degli adempimenti, relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

2. Le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva CEE/92/46 del Consiglio del 16 giugno 1992 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

È approvato.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli e alimentari a «denominazione di origine controllata», «DOC», «denominazione d'origine protetta», «DOP», «indicazione geografica protetta», «IGP», «specificità controllata», «attestazione di specificità», nonchè menzioni simili o comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il consumatore, che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Se il soggetto abbia utilizzato le suddette denominazioni come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale anche modificate, alterate o rettificate è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

3. Se gli illeciti di cui ai commi precedenti sono commessi da un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni di cui al precedente comma 1, la sanzione è aumentata di un terzo.

4. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque usa le denominazioni di cui al precedente comma 1 alterandole oppure parzialmente modificandole, anche con aggiunte o termini rettificativi quali «tipo», «gusto», «uso», «sistema», «metodo», nonchè di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, su questo articolo il Governo in teoria avrebbe dovuto presentare degli emendamenti soppressivi. Non abbiamo voluto in alcun modo rallentare il lavoro della Commissione, però l'ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha chiesto al Ministro di grazia e giustizia chiarimenti sulla questione delle sanzioni. È mia intenzione dare lettura della risposta del Ministero di grazia e giustizia:

«Con riferimento alla richiesta n. prot. 6147 del 19 maggio 1995 di codesto Ministero relativa ai disegni di legge in oggetto indicati si comunica che questo Ufficio Legislativo manifesta netta contrarietà all'articolato sanzionatorio di cui all'articolo 13.

Infatti con tale norma si opera una ingiustificata depenalizzazione di ipotesi viceversa previste a titolo di delitto dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del Codice Penale (articoli 513-517 codice penale).

In altri termini da un lato si tende a riconoscere maggior rilievo alle produzioni agricole ed alimentari di particolare pregio (DOC, DOP, IGP, "specificità controllata" ed "attestazione di specificità") mentre d'altra parte si tende a disciplinare come meri illeciti amministrativi, puniti con sanzioni amministrative pecuniarie di varia misura, ipotesi che altrimenti ricadrebbero, a titolo di esempio, nel delitto di frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 codice penale) o in quello di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 codice penale) o, infine, in quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 codice penale).

Evidente sarebbe, inoltre, la disparità di trattamento tra prodotti di minor pregio, tutelati da norme penali incriminatrici, e prodotti più pregiati tutelati, viceversa, da semplici sanzioni amministrative.

Sarebbe, piuttosto, necessario rivedere l'intera materia nel suo complesso prevedendo una disciplina sanzionatoria uniforme (di tipo penale o amministrativo con preferenza per un sanzionamento pecuniario alquanto elevato) all'interno della quale modulare le diverse gravità a seconda della qualità del bene oggetto della specifica tutela».

Vi ho dato lettura del parere così come è stato espresso, e che per il nostro Ministero diventa vincolante. Occorre dire che questo parere fa sorgere dei dubbi, proprio considerando il fatto che l'articolo 13 inizia con le parole: «Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato». È stato anche detto che si tratta di una formula di rito, e che comunque sarebbe ipotizzabile il contrasto tra l'ambito penale e quello amministrativo. A noi quindi resta l'alternativa di non fare nulla (e questa è la via che abbiamo deciso di scegliere) a livello di soppressione dell'articolo 13 per non intralciare i lavori parlamentari. Successivamente, spero di avere l'opportunità di chiarire la questione con l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia. Se il Governo dovesse avere effettivamente questi vincoli, eventualmente presenterà un emendamento in materia presso la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Da parte della Commissione giustizia a noi è pervenuto un parere positivo nel quale, per quanto di competenza, si esprime appunto parere favorevole sul testo unificato.

GRIPPALDI. Mi sembra che la stessa parte iniziale dell'articolo 13 garantisca il sanzionamento penale, perchè quando per una materia specifica è prevista la dizione «salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato», si intende chiaramente garantire che nei casi in cui i profili dell'illecito possano configurarsi come ipotesi di reato penale, con reati che vanno dalla truffa alla fraudolenza, alla frode in commercio, permane la possibilità di applicare una specifica sanzione.

L'articolo 13 pone sostanzialmente una base di sanzionamento amministrativo, ma non esclude che gli illeciti che abbiano peculiare rilevanza siano di competenza del giudice penale, il quale in questo caso potrebbe anche procedere all'incriminazione; in quella sede si prevedrebbero anche pene pecuniarie e detentive. Lasciando invariato l'articolo 13 credo che si risponda in maniera idonea rispetto allo scrupolo mostrato dall'ufficio legislativo del Ministero.

NATALI. Signor Presidente, siamo in presenza di una sanzione aggiuntiva e non eliminativa per il restante; quindi essa è del tutto compatibile. In caso di violazione il soggetto interessato risponde dei propri atti sia in sede penale che amministrativa.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. Quando mi è stato presentato questo documento del Ministero avevo la stessa opinione che è stata enunciata qui dal Governo. Credo che l'articolo 13 debba rimanere nella sua attuale formulazione. D'altra parte ritengo che le sanzioni non si sommino, ma che normalmente si applichi la più pesante.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Il Governo, ovviamente, sull'articolo 13 si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Art. 14.

(Sanzioni accessorie)

1. Le condanne per uno degli illeciti di cui al precedente articolo 13 comportano comunque la confisca del prodotto e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a 12 mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata ai sensi dei regolamenti comunitari di cui al precedente articolo 13.

È approvato.

Art. 15.

(Procedura di controllo e vigilanza)

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti con una delle denominazioni di cui al precedente articolo 13 è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lo svolgimento dei controlli previsti ai sensi delle norme vigenti.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed a procedere all'applicazione delle sanzioni è l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, competente per territorio in relazione al luogo dove è stata commessa la violazione.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di applicazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa annuale di lire 100 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 per gli anni 1995, 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 17.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nella presente legge, o che non risulti in contrasto con le disposizioni contenute nella medesima, conservano piena efficacia le leggi vigenti in materia di tutela delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari nonchè dei prodotti tipici ed i relativi regolamenti e disposizioni di attuazione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GRIPPALDI. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole al provvedimento desidero sottolineare che finalmente si sta giungendo ad approvare le norme di attuazione dei regolamenti comunitari riguardanti le denominazioni di origini protette, le indicazioni geografiche protette e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari, così come richiesto dai regolamenti del Consiglio della CEE n. 2081 e n. 2082 del 1992. Tali regolamenti, vale la pena ricordarlo, furono a suo tempo fortemente sostenuti dal nostro Governo, che peraltro è anche sostenitore di una opportuna politica di tutela della tipicità e della qualità dei prodotti nazionali. Ho usato il termine «finalmente», appunto perchè si tratta di una disciplina comunitaria che risale al 1992.

Il testo unificato prodotto dalla Commissione mi pare sia pienamente rispondente alle finalità della normativa comunitaria. Sono da considerare abbastanza chiare le procedure che, attraverso il Ministero, le regioni e le province autonome, portano alla conclusione della fase istruttoria della domanda di registrazione, così come mi pare soddisfacente la composizione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni, essendo stata assicurata una equilibrata presenza delle componenti regionali e statali e degli organismi imprenditoriali.

Merita poi una particolare sottolineatura l'articolo 12, che affida alle regioni e alle province autonome il potere di emanare norme igienico-sanitarie, con semplificazione degli adempimenti, relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate. Il riscatto di quei territori marginali della nostra agricoltura, non solo meridionale ma di tutte le aree svantaggiate, rappresenta una grande apertura.

Preso atto di ciò, esprimo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore, ed annunzio il mio voto favorevole, ribadendo l'importanza di questo nuovo strumento normativo nella politica di tutela della tipicità dei fattori geografici e naturali e delle capacità produttive dell'economia agricola mediterranea, auspicando che l'altro ramo del Parlamento dia presto la sua definitiva approvazione al provvedimento che oggi licenziamo.

CORVINO. Signor Presidente, noi siamo favorevoli all'approvazione di questo testo perchè disciplina il riconoscimento e la protezione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari; esso tutela maggiormente il produttore e il consumatore, e contrasta con maggiore efficacia l'invadenza dei prodotti che utilizzano - senza averne la qualità e le caratteristiche - nomi falsi e fallaci.

Questa normativa costituisce quindi un importante strumento non solo per la difesa, ma anche per la promozione dei prodotti agro-alimentari italiani, particolarmente apprezzati sui mercati internazionali. In definitiva è uno strumento pressochè indispensabile per la nostra agricoltura, particolarmente per quella di montagna e delle zone svantaggiate.

ROBUSTI. Mi associo alle considerazioni svolte dai colleghi. Vorrei inoltre auspicare un *iter* veloce, con una conclusione favorevole da parte dell'altro ramo del Parlamento, sollecitando in particolare il Governo ad intraprendere tutte le azioni necessarie in sede comunitaria affinchè, una volta fatta la nostra parte in sede nazionale, si possano rimuovere gli ostacoli che oggi, ancora in maniera pesante, si parano di fronte ai nostri prodotti tipici.

Il problema, più che nazionale, è probabilmente di legislazione comunitaria, laddove si tenta di impedire con tutti i mezzi il riconoscimento di tipicità ai prodotti italiani, che sul mercato europeo sono considerati di particolare pregio.

ORLANDO. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni precedentemente svolte ed esprimo il voto favorevole del mio Gruppo. Spero che l'approvazione di questo provvedimento rappresenti un segnale per il Governo anche per quanto riguarda il finanziamento della legge per la montagna, e soprattutto l'inizio di una serie di misure idonee a dare una risposta adeguata a quanto di negativo è intervenuto con la ratifica degli accordi GATT.

DI MAIO. Signor Presidente, anch'io, sulla stessa linea dei colleghi che mi hanno preceduto, esprimo il mio consenso, mettendo in evidenza come sia opportuno sollecitare il Governo a svolgere un'azione di divulgazione dei contenuti di questo provvedimento, che può indubbiamente avere un effetto moltiplicatore, un effetto «a valanga», speriamo, nei riguardi delle economie regionali. Troppe volte infatti avviene che l'effetto di provvedimenti, anche mirati e bene impostati, viene poi vanificato da una scarsa risposta degli organismi locali. L'auspicio quindi è che non solo si faccia presto, ma si riesca anche a svolgere un'azione efficace sotto il profilo della comunicazione e dell'incentivo delle cosiddette attività locali.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. A nome del Gruppo del Partito popolare italiano mi associo alle considerazioni fatte. Credo che questo disegno di legge, una volta approvato dalla Camera dei deputati (spero presto), possa costituire anche uno stimolo ai produttori a migliorare sempre di più la qualità dei loro prodotti. I prodotti italiani sono apprezzati nel mondo, e con questo strumento verranno anche salvaguardati; ma nello stesso tempo devono continuamente migliorarsi.

Per collegarmi a quanto diceva il senatore Di Maio, credo sarebbe interessante organizzare a livello regionale dei convegni sulle IGP, sulle DOP e sulle attestazioni di specificità, perchè non vorrei che la scarsa conoscenza del dispositivo lasciasse le strutture periferiche nella situazione di non darsi da fare da questo punto di vista. Spero quindi che questo sia uno strumento di promozione anche di altre attività, oltre a quelle di salvaguardia di quanto già esiste di buono.

NATALI. Voglio solo aggiungere, alle considerazioni che sono state espresse e che condivido, il voto, la speranza e l'augurio che in effetti i produttori rendano omaggio a queste disposizioni in maniera completa, perfetta e seria, che i controlli funzionino e che i consumatori siano tutelati. Auspico che questo avvenga, perchè sono poi gli uomini e non le leggi a dar vita ai comportamenti: occorre che gli uomini le capiscano e le applichino bene, con la massima onestà, a cominciare da quell'opera di divulgazione che ricordava il relatore.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Il Governo esprime innanzitutto la propria soddisfazione per il fatto che il provvedimento sia stato varato dalla Commissione in sede deliberante e si associa alle dichiarazioni espresse da tutti i Gruppi.

Prendo atto delle sollecitazioni ricevute, ma certamente i senatori comprenderanno che questa legislazione potrà avere completa applicazione quando il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali sarà riformato completamente ai sensi della legge istitutiva: è questo il punto nodale che riguarda il Governo e che deve essere affrontato.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale, desidero ringraziare il Sottosegretario, il relatore e i commissari per aver fatto un lavoro serio ed estremamente importante. Ritengo che tutti gli aspetti emersi contengano elementi di sostegno alla microeconomia delle zone disagiate che però vantano prodotti di qualità. Se la Camera dei deputati approverà sollecitamente questo provvedimento, esso potrà costituire un valido sostegno all'economia agricola e alla produzione di qualità, oltre ad essere un giusto riconoscimento nei confronti dei consumatori.

Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 48 e 403 che assumerà il seguente titolo: «Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE